

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 1411}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, CERIONI, FALCONIO, ROSSI, CARAVITA,
PATRIA, LEONE, VIETTI ANNA MARIA, FIORI GIOVAN-
NINO, MARABINI, LAFORGIA, DE GENNARO, ZOPPI, CA-
SINI, TASSONE, CACCIA, PERRONE, FEDERICO, BUBBICO**

Presentata il 15 febbraio 1980

**Norme per l'adeguamento organico e funzionale
delle cancellerie giudiziarie militari**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La funzionalità degli organi della giustizia militare, in generale e quella delle cancellerie in particolare, non può, a nostro parere, essere assicurata ancora a lungo stante l'attuale situazione organica, destinata, per di più, a peggiorare repentinamente nel prossimo futuro. Se e pur vero che in dipendenza dell'esodo degli ex combattenti tale crisi ha investito tutti i settori della pubblica amministrazione, non può non considerarsi che il delicatissimo settore della giustizia, ordinaria e militare, abbia risentito in maniera particolarmente grave degli effetti di tale esodo.

Al riguardo è da tenere presente che la legge riserva, in via esclusiva, ai cancellieri l'attribuzione di delicate funzioni nelle quali tale personale non è surrogabile. Poiché è necessario che i tribunali militari continuino a svolgere l'attività giurisdizio-

nale nel pieno della loro funzionalità, è indispensabile che per essi vengano adottati, a somiglianza di quanto già avvenuto per gli organi della giustizia ordinaria, adeguati provvedimenti straordinari.

Ne può sottacersi altresì che le eventuali soluzioni, attualmente allo studio per risolvere le carenze organiche delle strutture amministrative della pubblica amministrazione (soppressione o raggruppamento di divisioni, uffici ecc.), non si può attagliare allo speciale settore giudiziario e ciò proprio per la non fungibilità dei cancellieri da parte di altro personale.

I cancellieri della giustizia militare attualmente in servizio sono 20, è previsto entro il 31 luglio 1980, la ulteriore riduzione a 19 unità, a fronte di un organico di 32 unità (4 dirigenti e 28 direttivi) e la situazione si aggraverà ancora nell'immediato futuro, per cui il numero dei fun-

zionari scenderà progressivamente a 11 senza formare vacanze

L'ultima immissione nel ruolo di 5 cancellieri militari risale al lontano 1965¹

Tale situazione crea un diffuso senso di frustrazione e di disagio, morale e materiale, del personale, con inevitabili ripercussioni sul funzionamento della giustizia militare, nonostante tutto ancora tempestiva e apprezzata dalla classe forense e dagli operatori del diritto

Onorevoli colleghi! Alla stregua delle considerazioni sopraesposte non rimane che auspicare l'emanazione di questo provvedimento legislativo che, almeno in via transitoria, permetta l'immissione in ruolo di un adeguato numero di funzionari

In sintesi il presente provvedimento prevede

con l'articolo 1 di bandire un apposito concorso in deroga alle disposizioni limitative in vigore, per l'assunzione di un congruo numero di nuovi cancellieri onde soddisfare le esigenze di 9 tribunali militari e 1 Tribunale supremo militare, oltre la Procura generale militare e le Procure militari della Repubblica,

con l'articolo 2 si prevede l'attribuzione delle funzioni di cancelleria agli ufficiali assegnati dall'amministrazione della difesa al fine di ovviare temporaneamente alle carenze organiche sopra menzionate

Naturalmente una soluzione di tale genere non può, che essere temporanea in quanto

la specificità e specialità dei servizi di cancelleria e segreteria nei Tribunali

militari richiede un notevole bagaglio di cognizioni tecnico-giuridiche ed amministrative,

resterebbe pur sempre insoluto il problema della direzione degli uffici, riservati ai funzionari direttivi di carriera,

una permanenza, protratta a lungo nel tempo, negli uffici giudiziari militari di personale assegnato in via eccezionale e temporanea, avrebbe gravi ripercussioni negative sul morale del personale di carriera, che assisterebbe impotente al progressivo e massiccio assottigliamento dei ruoli,

l'avvicendamento degli ufficiali assegnati, facilmente prevedibile a seguito di promozioni, periodi di comando o altri motivi, vanificherebbe l'impiego funzionale dei medesimi,

con l'articolo 3 si vuole giustamente retribuire il maggior lavoro dei cancellieri e segretari della giustizia militare, espletato nella eccezionale attuale situazione

Per il momento, infatti i cancellieri ed i segretari della giustizia militare sono stati autorizzati ad espletare lavoro straordinario in via normale per non più di 132 ore annuali mentre le esigenze effettive sono state valutate in almeno 240 ore annuali. Il provvedimento inoltre renderebbe giustizia alla categoria, nella considerazione che analogo beneficio è già stato concesso ai cancellieri e segretari ordinari

L'articolo 4 prevede l'onere complessivo del provvedimento e il capitolo interessato alla copertura finanziaria

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

In deroga, alle vigenti disposizioni limitative in materia di disponibilità di posti nelle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, il Ministro della difesa, al fine di assicurare il normale espletamento dei servizi di cancelleria nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria militare, e autorizzato, in via eccezionale, a porre a pubblico concorso i posti della qualifica iniziale della carriera direttiva ordinaria dei cancellieri della giustizia militare, che risultano vacanti alla data di pubblicazione della presente legge

Il concorso di cui al precedente comma deve essere bandito entro il 31 dicembre 1980 e comunque espletato entro i sei mesi seguenti

Ai fini della successiva ulteriore applicazione delle disposizioni limitative richiamate nel primo comma del presente articolo, i posti di cui sopra messi a pubblico concorso vanno computati come posti in soprannumero riassorbibili solo per effetto di promozione a qualifica superiore

ART 2

Fino alla data dell'avvenuta nomina in ruolo di tutti i vincitori del concorso di cui all'articolo precedente, le funzioni di cancelleria, che sono esercitate dai cancellieri appartenenti al personale della giustizia militare ai sensi dell'articolo 26 dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, possono temporaneamente essere esercitate anche da ufficiali in servizio permanente effettivo di grado non superiore a tenente colonnello o corrispondente, assegnati, con decreto del Ministro della difesa, in numero non superiore a quello dei posti che possono essere posti a concorso a norma dell'articolo 1 della presente legge

ART 3

In analogia a quanto già devoluto al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ordinarie con l'articolo 74 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, non convertito in legge, con la legge 13 agosto 1979, n. 374, e con la legge 6 dicembre 1979, n. 610, è autorizzata per un biennio, a decorrere dal 1° giugno 1979, la devoluzione ai cancellieri e ai segretari della giustizia militare di un importo corrispondente a 240 ore annue *pro capite* di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422

ART 4

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 48 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando il seguente accantonamento « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti »

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio